



COMUNE di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

Pubblicazione n. 957 del 05-07-2018

ORDINANZA SINDACALE

N. 640 DEL 05-07-2018

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ED ALTRE BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL RISORGIMARCHE 2018 II EDIZIONE" DEL GIORNO 09/07/2018.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di luglio,

IL SINDACO

Considerato che in data 09/07/2018 in località Monte Torrone si svolgerà una manifestazione di tipo concertistico aperta al pubblico denominata “Festival RisorgiMarche 2018 II Edizione”, interessando il territorio dei Comuni di Visso – Ussita e Castelsantangelo sul Nera;

Valutata la possibile presenza di numerosi spettatori nell’ordine di qualche migliaia di unità che accedrebbero all’area del concerto individuata nel Monte Torrone in territorio del Comune di Ussita;

Vista la nota della Questura di Macerata prot.n. 1591/18/Cat.A.4/Gab. Del 20/06/2018, con la quale in occasione dello svolgimento della manifestazione di tipo concertistico aperta al pubblico denominata “Festival RisorgiMarche 2018 II Edizione” in località Monte Torrone, invita le Amministrazioni interessate dall’evento, ad adottare, per oggettivi motivi di ordine e di sicurezza pubblica connessi alla manifestazione, ad emettere apposite ordinanze di divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che l’acquisto di bevande nei contenitori in vetro può far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone;

Considerato che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

Ritenuto di stabilire l’efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale nel giorno 9 luglio dalle ore 8,00 alle 20,00;

Ritenuto pertanto di dover aderire alla suddetta richiesta per le motivazioni sopra esposte;

Vista la circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno riguardante le misure di sicurezza nell’ambito delle gestioni delle pubbliche manifestazioni;

Vista la L.R. 10/11/2009 n.27 “Testo Unico in materia di commercio” e successive modificazioni;

Visto l'art. 54 del TUEL 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni riguardante lo svolgimento delle funzioni affidate al Sindaco dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al riguardo, al fine di evitare danni e pregiudizi alle persone e alle cose;

ORDINA

Per le ragioni in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. E' altresì fatto assoluto divieto di consumare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e lattine;
3. I divieti di cui al punto 1 e 2 hanno efficacia su tutto il territorio comunale dalle ore 8,00 alle ore 20 di lunedì 9 luglio 2018;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree di pubblico esercizio o nelle aree esterne di pertinenza dell'attività;
5. Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;
6. E' altresì fatto assoluto divieto di consumare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e lattine nonché l'abbandono di quest'ultime.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri e Carabinieri – Forestali di Castelsantangelo sul Nera;
- che la presente ordinanza venga comunicata agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelsantangelo sul Nera.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione nonché in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIONI ALFREDO**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO
FALCUCCI MAURO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2018 al 20-07-2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ALFREDO RICCIONI**

Lì 05-07-2018